

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### STATUTO DEL CONTRIBUENTE E MOTIVAZIONE PER RELATIONEM

L'art.7 dello Statuto del contribuente, approvato con legge 27 luglio 2000, n.212, in tema di chiarezza e motivazione degli atti, esplicita il divieto di motivare i provvedimenti tributari per *relationem*, ovvero stabilisce che «*se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama*». L'attuazione della norma, pur rivolta a garantire il diritto all'informazione del contribuente, è stata considerata foriera di molteplici problematiche e di difficoltà operative assai sentite anche nel campo della fiscalità locale.

In un primo momento il Ministero delle finanze (circ. 1° agosto 2000, n. 150/E), in via prudenziale, ha precisato che, fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 16 dello Statuto, fosse comunque opportuno allegare agli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni copia dei provvedimenti richiamati nelle motivazioni, anche se già notificati o comunicati al contribuente. Tuttavia, si sono registrate differenti interpretazioni anche tenuto conto che la

motivazione dell'atto dev'essere tenuta distinta dalla prova dei fatti: quest'ultima attiene alla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria, da verificare, ove richiesto, nel corso del procedimento. Precedente giurisprudenza si era espressa ritenendo ammissibile la motivazione di un accertamento per *relationem* solo quando non viene precluso al contribuente il diritto di difendersi, quando cioè lo stesso soggetto abbia la possibilità di conoscere gli elementi sui quali si basa l'azione accertatrice (Comm. tributaria centrale, sez. XI, 21 gennaio 1998, n. 208).

Il Consiglio dei Ministri, in data 26 gennaio 2001, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo contenente disposizioni attuative del sopraccitato art. 16 (in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), nel quale sono contenute norme concernenti l'attuazione del predetto divieto, che tengono conto delle preoccupazioni espresse. L'art. 5 di tale provvedimento - modificando direttamente il D.Lgs. n.504/1992 ed il D.Lgs. n.507/1993 - stabilisce così che gli avvisi di accertamento e di liquidazione dei tributi locali *«devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale»*.

### ***L'approfondimento su ...***

#### FACILITAZIONI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

L'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), reca disposizioni di particolare interesse inerenti le “modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali”, come espressamente indicato nella sua epigrafe. Occorre infatti precisare che l'ambito di applicazione dell'articolo concerne, appunto, *«modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso»*.

La norma, dunque, dispone che gli enti possono rendere disponibili al contribuente modalità di riscossione spontanea aventi le seguenti caratteristiche:

- consentano il pagamento attraverso “canali” - cioè forme e/o punti di incasso - il più possibile diffusi sul territorio comunale, per facilitare l’adempimento del contribuente ;
- rendano possibile la più rapida trasmissione dei dati relativi al versamento effettuato dal contribuente.

Dall’utilizzo delle nuove modalità d’incasso deve comunque conseguire una velocizzazione della fase di acquisizione delle somme riscosse.

La disposizione ha formato oggetto di richieste di chiarimento, pervenute alla nostra Associazione di categoria, inerenti il suo ambito applicativo e, più in particolare, se la medesima possa influire sulle modalità di affidamento del servizio di riscossione. Ma è emerso in modo del tutto chiaro che la norma concerne unicamente la possibilità di utilizzare ulteriori sistemi di pagamento, come di seguito evidenziato, escludendo qualsiasi riflesso sull’affidamento e/o sulla gestione della riscossione.

Sul fronte operativo ciò comporta, quindi, che i pagamenti possano essere effettuati al concessionario del servizio di riscossione, ad esempio: attraverso internet, con la comunicazione del contribuente delle proprie coordinate bancarie; mediante gli sportelli ATM, cioè quelli articolati sul territorio per l’uso del bancomat, per importi che non superino il limite di utilizzo della carta; attraverso il sistema telefonico, come già sperimentato per il pagamento del canone RAI e del bollo auto, ovvero altre modalità aventi le caratteristiche sopra indicate.

La disposizione non viene, dunque, a comprendere nel suo ambito di applicazione la definizione delle forme di gestione della riscossione, e/o la scelta

del gestore, come si evince sia dal suo tenore letterale e, ancor più chiaramente, dalla normativa vigente, alla quale è di seguito fatto riferimento.

L'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, infatti, disciplina in modo esaustivo la possibilità per l'ente locale di individuare autonomamente le predette forme, rendendo necessario il ricorso all'esercizio della propria potestà regolamentare, secondo criteri predefiniti. La valenza di norma di chiusura dell'art. 52, è significativamente rafforzata dall'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – che, richiamandone il contenuto, prevede che in base allo stesso articolo l'ente «può disciplinare con regolamento le proprie entrate».

In questo contesto è necessario rilevare che non possono essere introdotte deroghe alle norme del T.U. n. 267/2000, «*se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni*» (art. 1, comma 4, T.U.): l'art. 36 della Finanziaria 2001 non può quindi concernere la determinazione delle forme della riscossione e/o dell'affidamento del medesimo servizio, perché né direttamente né indirettamente viene a modificare i citati articoli disciplinanti la materia di cui trattasi. La norma in questione si pone, quindi, come corollario del citato art. 52 per ciò che concerne la possibilità di definire ulteriori modalità di versamento spontaneo, cioè forme e/o punti di incasso caratterizzati dagli aspetti sopra precisati.

Da questo punto di vista, non si può non rilevare che lo stesso art. 36 fa espressamente salva ogni determinazione in merito all'individuazione della forma di gestione della riscossione, esordendo testualmente con l'espressione «*Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento*» (a conferma, peraltro, delle considerazioni sopra espresse). La definizione delle nuove modalità di incasso, non può tuttavia prescindere dalla considerazione che il loro utilizzo dev'essere comunque ricondotto unitariamente nell'ambito della gestione affidata all'intermediario individuato per la

riscossione. Infatti, le stesse non sono sostitutive della forma di gestione prescelta (come già visto), ma ulteriori rispetto alle modalità di funzionamento del servizio di incasso, il quale è affidato ad un determinato soggetto gestore – *l'intermediario* richiamato dalla disposizione – dalla normativa nazionale (il Concessionario) o regolamentare (i Concessionari od i soggetti abilitati).

Cordiali saluti.

Gennaio 2001